

IL COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

- | | |
|---|--|
| - Prof. Avv. Emanuele Lucchini Guastalla | Membro designato dalla Banca d'Italia, che presiede la riunione ai sensi dell'articolo 4, co. 2, del Regolamento per il funzionamento dell'Organo decidente dell'ABF (Estensore) |
| - Prof.ssa Cristiana Maria Schena | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| - Avv. Valentina Piccinini | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| - Dott. Mario Blandini | Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario |
| - Avv. Paolo Bertazzoli Grabinski Broglio | Membro designato dalla Banca d'Italia e nominato, in via provvisoria, quale membro supplente del componente effettivo segnalato dal C.N.C.U. |

nella seduta del 6 maggio 2010 dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica

FATTO

La ricorrente ha lamentato un comportamento (definito) non corretto della banca in merito alla pratica successoria della madre, defunta l'11 aprile 2007.

La ricorrente ha illustrato di essere la legittima coerede, insieme alla sorella, di un conto corrente della de cuius, avente saldo creditore di € 7.944,65, e di aver chiesto in tale veste, il successivo mese di maggio, un bonifico a favore della società che aveva provveduto ad effettuare il funerale.

A fronte di tale istanza ha riscontrato il rifiuto da parte dell'intermediario che, con nota del 15 maggio 2007, ha comunicato che "per poter dar corso all'ordine di bonifico in questione, a valere sul conto corrente intestato alla defunta necessita[va] di disposizioni congiunte da parte di tutti gli eredi, nonché prova dell'adempimento delle incombenze fiscali ai sensi della legge 286/2006".

A fronte della perdurante "inerzia della sorella" la ricorrente è stata costretta a provvedere "di sua tasca" al pagamento di tali spese, in attesa di vedere sbloccata la somma di sua spettanza e di rientrare in possesso degli importi anticipati.

Il 14 gennaio 2008 la banca ha dato riscontro alla ricorrente, chiarendo di aver ricevuto la dichiarazione di atto di notorietà dalla quale risultava che la ricorrente e sua sorella erano legittime eredi e che, quindi, era possibile dare disposizioni "in merito alla liquidazione della parte a Lei spettante di quanto giacente" presso la banca stessa.



Il 17 aprile 2009 la ricorrente ha inviato all'intermediario una nota in cui, facendo seguito a comunicazioni telefoniche intercorse, chiedeva informazioni sul c/c oggetto della successione, precisando alla banca di essere la figlia della defunta e legittima erede e informandola che era in corso un contenzioso.

Il 24 aprile 2009 la ricorrente ha trasmesso un'altra nota in cui rimarcava il fatto di non aver avuto risposta alle sue telefonate e richiedeva "copia di tutta la documentazione che ha ... portato [la banca] a sbloccare il conto e liquidare "parte della somma ad una delle eredi" del c/c oggetto di successione.

La banca ha dato riscontro a tale ultima richiesta con nota del 6 maggio 2009, riprendendo "quanto già precisato nella ...nota del 14/1/2008" e inoltrando copia della richiesta firmata dalla sorella della ricorrente, datata 19 marzo 2008, per l'emissione di un assegno circolare per € 3.972,32 e contabile dell'addebito di tale assegno, in pari data, avente come descrizione la causale "Rif. successione della de cuius" .

Il 19 ottobre 2009 la cliente, rappresentata da un'associazione di categoria, ha proposto reclamo alla banca dichiarando di aver appreso che l'intermediario aveva provveduto a liquidare, il 19 marzo 2009, € 3.972,32, a favore della sorella, in assenza di un preventivo assenso e senza disposizione congiunta. Ha sottolineato che in tal modo non aveva potuto recuperare le spese effettuate, che sarebbero dovute essere "a carico di entrambe le eredi e recuperabili "dal patrimonio ereditario". Riteneva, quindi, la banca esclusiva responsabile dei fatti occorsi e dei danni subiti per "negligenza e/o imperizia nella gestione della pratica ereditaria" e chiedeva l'adozione di "proposte che prevedano un congruo ristoro a suo favore" per il risarcimento del danno subito.

Il 22 gennaio 2010, dichiarando di non aver avuto riscontro al reclamo, la cliente ha adito l'ABF, ricostruendo i fatti occorsi e affermando che nella vicenda vi era stata una grave inottemperanza delle norme sulla liquidazione del conto corrente della de cuius, in quanto sarebbe stata necessaria la firma di tutti gli eredi aventi diritto, affinché la banca potesse effettuare la liquidazione di quanto presente nel c/c.

La ricorrente ha sostenuto che lo stesso non si poteva "sbloccare ma si [doveva] estinguere e quindi lo svincolo delle somme [doveva] avvenire dinanzi ai beneficiari presenti in maniera congiunta".

Ha specificato altresì che, nel marzo 2008, una nuova banca, succeduta per un'operazione societaria all'iniziale intermediario presso il quale la de cuius intratteneva il conto corrente, aveva provveduto a "sbloccare il c/c liquidando metà della somma" alla sorella, pur non avendo avuto "autorizzazione alcuna e tantomeno una liberatoria da parte [sua], che pure aveva informato telefonicamente e per lettera dell'esistenza di un contenzioso per il pagamento della fattura delle onoranze funebri". Ha sottolineato anche che "il c/c non viene quindi estinto ma rimane in essere per la quota di [sua] spettanza, intestato ... ad una persona defunta".

Ha concluso, infine, affermando che la banca, avendo provveduto alla liquidazione del conto in maniera disgiunta, oltre a contravvenire alle disposizioni di legge, l'ha "gravemente" danneggiata, poiché ha leso la sua "garanzia di rivalersi giudizialmente sull'altra erede per la quota di debito che le competeva. Infatti, a fronte delle spese funebri che sono state fatturate, è stato emesso un decreto ingiuntivo con l'aggravio delle spese legali che [ha] dovuto regolare in via solidale".

La ricorrente, pertanto, ha chiesto all'ABF di far rispondere la resistente del "proprio errore":

- corrispondendo alla ricorrente la "la cifra liquidata" alla sorella "di € 3.972,32, quale risarcimento del danno subito, per la parte di spese sostenute" che non potrà più recuperare, essendo la coerede "nullatenente";



- liquidando “pari cifra, quale quota di sua spettanza, senza ulteriore gravame di spese bancarie maturate per inerzia della banca dal marzo 2008”.

Come richiesto in sede di ricorso, sono state trasmesse al ricorrente le controdeduzioni il 30 marzo 2010.

Con nota pervenuta il 12 marzo 2010, la banca ha fatto pervenire le sue controdeduzioni, ribadendo che “al termine della pratica successoria ... ha invitato [la ricorrente] sia telefonicamente che a mezzo raccomandata a.r. a prendere contatto per dare disposizioni circa la liquidazione della parte di eredità di sua competenza”.

L'intermediario ha riferito che “tutti gli inviti sono stati rifiutati e che per oltre un anno la ricorrente si è disinteressata della questione”.

Ha, inoltre, precisato che il c/c intestato alla defunta risulta ancora in essere in quanto, non essendo stato possibile per la banca “raccogliere la firma “ della ricorrente, non si è potuto procedere alla chiusura dello stesso.

La resistente ha affermato di aver “ritenuto possibile, visto il tempo trascorso, procedere alla liquidazione del 50% dell'eredità, percentuale peraltro non contestata dalla ricorrente, corrispondente a € 3.972,23 a favore della coerede”. Ha osservato anche che tale liquidazione è avvenuta “su richiesta del legale di quest'ultima e subordinando il pagamento al rilascio di manleva”, datata 19 marzo 2008.

Ha poi dichiarato di aver risposto alla ricorrente “respingendo le richieste avanzate” con una nota indirizzata al legale della stessa il 20 gennaio 2010, nota che, a sua volta, richiamava il contenuto di una precedente raccomandata a.r. del 14 gennaio 2008.

La banca ha concluso sottolineando “che non è certo compito della Banca entrare nel merito della suddivisione fra eredi delle spese sostenute né tantomeno provvedere al loro recupero a favore di una parte”, precisando, infine, che “è ancora giacente la parte di eredità di pertinenza” della ricorrente.

DIRITTO

La questione sottoposta all'esame di questo Collegio attiene alla correttezza della condotta dell'intermediario nell'attività di liquidazione in favore dei coeredi del saldo di un conto corrente intestato al de cuius.

Giova fin d'ora premettere che a questo Collegio la condotta della banca appare corretta sotto ogni profilo e ciò sulla base della necessaria premessa che l'affermazione della ricorrente secondo la quale sarebbe stato riscontrato un iniziale rifiuto di liquidazione da parte dell'intermediario – giustificato dalla necessità di “di disposizioni congiunte da parte di tutti gli eredi, nonché prova dell'adempimento delle incombenze fiscali ai sensi della legge 286/2006” – risulta totalmente priva di qualsiasi supporto documentale.

Ciò premesso, non risulta alcun profilo critico nella condotta dell'intermediario che, dietro dimostrazione dell'avvenuta apertura della successione e della qualità di erede, provveda alla liquidazione del 50% del saldo attivo del conto corrente intestato al de cuius in favore di uno dei due eredi al 50%.

Né, come correttamente ha osservato l'intermediario, la banca può in qualche modo entrare nel merito della suddivisione fra gli eredi delle eventuali spese sostenute in relazione alla vicenda ereditaria, trattenendo somme che dovrebbe versare ad uno di loro a garanzia della soddisfazione delle eventuali ragioni di credito degli altri coeredi.

Analoga conclusione si deve trarre anche in merito alla doglianza relativa ad una supposta “inerzia” dell'intermediario, posto che dalla documentazione in atti risulta che la banca ha prontamente informato la ricorrente della giacenza della somma a lei spettante e l'ha invitata a procedere al prelievo, confermando, anche nella più recente corrispondenza, di tenere a disposizione della ricorrente la somma de qua (che quindi si potrà procedere a prelevare senza alcuna necessità che questo Collegio debba intervenire, sollecitando l'intermediario in tal senso).



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

In sintesi, assolutamente non meritevoli di accoglimento sono le lamentele della ricorrente.

P.Q.M.

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
EMANUELE CESARE LUCCHINI GUASTA